



# COMUNE DI CITTADELLA

*Cittadella Città d'Arte*

PROVINCIA DI PADOVA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**Deliberazione n. 138 del 20/06/2018**

**OGGETTO: RICORSO IN APPELLO AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO LA SENTENZA DEL T.A.R. VENETO N. 144/2018. AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO.**

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **venti** del mese di **giugno** alle ore **12:30** in Cittadella, nella sala delle adunanze la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

PIEROBON LUCA	SINDACO	Assente
SIMIONI MARCO	VICE SINDACO	Presente
BELTRAME MARINA	ASSESSORE	Presente
GALLI DIEGO	ASSESSORE	Presente
PAVAN FRANCESCA	ASSESSORE	Presente

**Presenti n. 4**

**Assenti n. 1**

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE GIACOMIN DANIELA che provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la presidenza il Sig. SIMIONI MARCO, nella sua qualità di VICE SINDACO, il quale riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

**OGGETTO: RICORSO IN APPELLO AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO LA SENTENZA DEL T.A.R. VENETO N. 144/2018. AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO.**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO HA REDATTO  
LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

PREMESSO che:

- con propria deliberazione n. 78 del 3 marzo 1999 veniva autorizzato il Sindaco pro tempore a resistere in giudizio avanti al Tar Veneto nel ricorso proposto dal Sig. O.C. per l'impugnazione di tutti gli atti e/o provvedimenti amministrativi riguardanti il concorso interno indetto nell'anno 1998 dal Comune di Cittadella per la copertura di un posto di Istruttore Direttivo – Vice Comandante dei Vigili Urbani;
- con sentenza n. 3738/08, in accoglimento dell'eccezione sollevata dal Comune di Cittadella, la II Sezione del T.A.R. Veneto dichiarava inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso interposto, rimettendo le parti avanti al Giudice Ordinario per il giudizio di merito, fissando in sei mesi il termine per la riassunzione del suddetto giudizio avanti all'A.G.O.
- con successiva deliberazione n. 193 in data 6 luglio 2009 veniva autorizzato il Sindaco pro tempore a resistere in giudizio in nome e per conto dell'Ente nel ricorso in riassunzione proposto dal sig. O.C. innanzi al Tribunale di Padova – Sezione Lavoro, per l'annullamento e/o disapplicazione della delibera di Giunta Comunale n. 529 del 9 dicembre 1998 e altri provvedimenti inerenti al concorso interno per la copertura del posto di Vice Comandante dei Vigili Urbani, e, per l'effetto, per l'accertamento del diritto del ricorrente allo scorrimento della graduatoria del concorso pubblico approvato con delibera di Giunta n.318 del 16.06.1997 ed alla conseguente assunzione ed inquadramento nella posizione lavorativa e profilo professionale messi a concorso, nonché per la condanna del Comune di Cittadella ad assumere, ora per allora, il ricorrente nel posto di Vice Comandante della Polizia Municipale con decorrenza giuridica ed economica a far data dal dicembre 1998 e a pagare al predetto le retribuzioni arretrate da determinarsi in corso di causa, con interessi legali e rivalutazione monetaria dal dicembre 1998, con ogni consequenziale effetto giuridico, economico e di carriera;
- con sentenza n. 1101/10 in data 25.11.2010, corredata di formula esecutiva in data 1.12.2010, si definiva, a favore del ricorrente, il giudizio civile avanti al Tribunale di Padova – Sezione del Lavoro, ordinando al Comune di Cittadella di assumere il ricorrente in qualità di vice comandante del Corpo di Polizia Urbana con decorrenza dal 9 dicembre 1998 e condannando l'Ente a corrispondere allo stesso le retribuzioni dovute da tale data, oltre alla rivalutazione monetaria ed interessi legali sino al saldo;
- avverso e per la riforma della predetta Sentenza n. 1101/10 il Comune di Cittadella, giusta deliberazione di Giunta Comunale n. 345 del 20 dicembre 2010, proponeva ricorso in grado d'appello ex art. 433 c.p.c. avanti alla Corte d'Appello Civile di Venezia – Sezione Lavoro, richiedendo la sospensione dell'efficacia esecutiva della medesima;
- con sentenza n. 116/2014 del 27.02.2014 la Corte d'Appello di Venezia – Sezione Lavoro accoglieva l'appello interposto, in riforma della sentenza impugnata del Tribunale di Padova, e dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in merito alla proposta avanzata dal Sig. O.C.;

- il Sig. C.O. successivamente proponeva ricorso (ex art. 362, 2° comma, n. 1 c.p.c.) avanti alla Suprema Corte di Cassazione – Sezioni Unite Civili - per la risoluzione di conflitto reale negativo di giurisdizione tra il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto e la Corte d’Appello di Venezia – Sez. Lavoro;
- la Giunta Comunale con deliberazione n. 263 in data 29.12.2014 autorizzava il Sindaco pro tempore a resistere in giudizio in nome e per conto del Comune di Cittadella nel predetto ricorso ex art. 362, 2° comma, n. 1 c.p.c.;
- la Suprema Corte di Cassazione con sentenza Sezioni Unite n. 26272/2016 risolveva il sollevato “conflitto negativo di giurisdizione” cassando la sentenza n. 3737/08 del TAR Veneto e dichiarando la giurisdizione del Giudice Amministrativo;
- il Sig. O.C. proponeva, quindi, ulteriore ricorso giurisdizionale in riassunzione (ex art. 59 L. n. 69/2009 – art. 11, co. 4, del D.Lgs. n. 104/2010) avanti al T.A.R. Veneto al fine di ottenere, previo accertamento della presunta illegittimità degli atti amministrativi oggetto di impugnativa (deliberazione di Giunta Comunale n. 529/1998 ed atti prodromici e/o consequenziali), il riconoscimento del diritto allo scorrimento della graduatoria di merito del concorso pubblico per la copertura di un posto di Vice Comandante della Polizia Locale di Cittadella, ergo all'assunzione ed inquadramento, con decorrenza giuridica ed economica, a far data dal 28.12.1998 nella posizione lavorativa e profilo professionale messi a concorso, nonché la condanna del Comune di Cittadella, ex art. 2043 c.c., al risarcimento dei danni subiti dal ricorrente per la mancata assunzione ed inquadramento nella superiore qualifica cat. D - a far data dal 28.12.1998 - pari alle differenze retributive tra la cat. D ex 7<sup>a</sup> q.f. e quella inferiore C ex 6<sup>a</sup> q.f. ad oggi ricoperta, oltre a quello da perdita di chance per mancato avanzamento di carriera, da liquidarsi anche in via equitativa ai sensi degli artt. 2056, commi 1° e 2°, e 1226 c.c., se del caso mediante consulenza tecnica d'ufficio, con interessi legali e rivalutazione monetaria dal 28 dicembre 1998 ad oggi, con ogni conseguenza giuridica, economica e di carriera;
- la Giunta Comunale con deliberazione n. 54 in data 3 aprile 2017 autorizzava il Sindaco pro tempore a resistere in giudizio in nome e per conto del Comune di Cittadella;
- la 1<sup>a</sup> Sezione del T.A.R. Veneto con sentenza n. 144/2018, pubblicata in data 9 febbraio 2018, accoglieva il ricorso annullando tutti gli atti della procedura concorsuale impugnati e condannava il Comune al risarcimento del danno subito dal ricorrente da quantificarsi nelle differenze retributive dal momento della mancata assunzione ed inquadramento nella superiore qualifica di istruttore direttivo categ. D ex 7<sup>a</sup> q.f. (posto di Vice Comandante) – a far data dal 28 dicembre 1998 – rispetto alla posizione retributiva inferiore ricoperta dal ricorrente, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sino al saldo, condannando altresì l'Amministrazione al pagamento delle spese processuali;

RILEVATO che l'interessato ha proposto ricorso in appello con istanza di sospensione avanti al Consiglio di Stato avverso e per la parziale riforma della predetta sentenza del T.A.R Veneto n. 144/2018, per l'accertamento e riconoscimento del diritto soggettivo del ricorrente allo scorrimento della graduatoria del concorso pubblico, approvata con delibera di giunta n. 318 del 16.06.1997, ergo all'assunzione ed inquadramento – con decorrenza giuridica ed economica a far data dal 28 dicembre 1998 – nella posizione lavorativa e profilo professionale messi a concorso;

ATTESO che il predetto ricorso è stato proposto anche nei confronti dell'ex Vice Comandante;

ESAMINATE le motivazioni espresse nel suddetto ricorso, acquisito al prot. n. 15595 del 10 maggio 2018, depositato in data 21 maggio 2018, assunto al n. 4040/18 Reg. Ric.;

ATTESA la necessità che l'Ente si costituisca in giudizio, al fine di tutelare i propri interessi e le proprie ragioni;

DATO atto che l'udienza per la discussione della sospensiva è stata fissata per il 5 luglio 2018;

DATO atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt. 5 e 6 del codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 12/2014 e dell'art. 6-bis della L. 241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo a detto procedimento;

RITENUTO opportuno, con riferimento al predetto ricorso giurisdizionale in grado d'appello interposto avanti al Consiglio di Stato, autorizzare il Sindaco pro tempore a resistere in giudizio demandando al Segretario Generale – Responsabile di servizio l'individuazione di un legale per il patrocinio comunale;

VISTA la legge 21.7.2000, n. 205;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

### **PROPONE**

1. di autorizzare, per quanto in premessa, il Sindaco pro tempore a resistere in giudizio in nome e per conto del Comune di Cittadella nel ricorso giurisdizionale in grado d'appello con istanza di sospensione interposto avanti al Consiglio di Stato per la parziale riforma della sentenza della 1<sup>a</sup> Sezione del T.A.R. Veneto n. 144/2018, pubblicata il 9 febbraio 2018;
2. di demandare al responsabile di servizio l'individuazione del legale cui affidare il patrocinio di questo Ente;
3. di pubblicare il presente atto nella sezione "Amministrazione trasparente";
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000, stante la necessità di procedere celermente con l'affidamento dell'incarico ad un legale per la costituzione in giudizio entro i termini utili per l'udienza di discussione della sospensiva.

## **LA GIUNTA COMUNALE**

Vista la su estesa proposta di delibera predisposta dal Responsabile del Servizio;

Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell'art. 49, 1° comma del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" espressi sulla proposta di deliberazione e riportati a conferma in calce alla presente;

Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi

### **DELIBERA**

- 1 di autorizzare, per quanto in premessa, il Sindaco pro tempore a resistere in giudizio in nome e per conto del Comune di Cittadella nel ricorso giurisdizionale in grado d'appello con istanza di sospensione interposto avanti al Consiglio di Stato per la parziale riforma della sentenza della 1<sup>a</sup> Sezione del T.A.R. Veneto n. 144/2018, pubblicata il 9 febbraio 2018;
- 2 di demandare al responsabile di servizio l'individuazione del legale cui affidare il patrocinio di questo Ente;
- 3 di pubblicare il presente atto nella sezione "Amministrazione trasparente";

\*\*\*\*

Con apposita votazione, favorevole ed unanime, il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.



# COMUNE DI CITTADELLA

*Cittadella Città d'Arte*

PROVINCIA DI PADOVA

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Verbale n. **31** del **20.06.2018**

**IL VICE SINDACO**  
SIMIONI MARCO

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
GIACOMIN DANIELA